

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

PROVINCIA DI UDINE

Rep. n. S.P./2022

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MARANO

LAGUNARE SITO IN VIA LIGNANO PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2027

L'anno duemilaventidue (2022) addì (...) del mese di ... nell'ufficio di Segreteria Generale del Comune di Marano Lagunare tra i signori:

MARAN dott. GIORGIO, domiciliato per la carica presso il Comune di Marano Lagunare in Piazza R. Olivotto n. 1 a Marano Lagunare, il quale interviene in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune di Marano Lagunare (di seguito per brevità Comune), in forza del decreto sindacale di attribuzione della posizione organizzativa dell'Are Affari Generali n. 5 del 17 giugno 2019, codice fiscale del Comune di Marano Lagunare: 81001310309,

e

....., il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Presidente e in nome, conto ed interesse de....., con sede legale in (...), Via/P.zza, C.F. e P.I., matricola F.I.G.C.,

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale, con deliberazione n. del, approvava le direttive per l'affidamento in gestione del Campo sportivo comunale di Marano Lagunare sito in Via Lignano;

- che con determinazione n. ... del, in attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta, si approvavano modello di avviso pubblico e modulistica per l'affidamento in concessione della gestione, tramite convenzione Campo sportivo comunale di Marano Lagunare per il periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2027;

- che con determinazione n. ... del, a seguito di regolare procedura, si provvedeva al

citato affidamento a

- che il suddetto impianto sportivo dovrà essere utilizzato principalmente per la promozione e la pratica dell'attività sportiva e motoria dilettantistica al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività e in particolare in favore dei giovani e al fine, altresì, di valorizzare il ruolo dell'associazionismo locale e la cooperazione tra le associazioni del territorio, che costituisce uno degli obiettivi di primaria importanza per l'ente locale;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è l'affidamento in concessione della gestione Campo sportivo comunale di Marano Lagunare sito in Via Lignano, in ottemperanza alla disposizione dell'articolo 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e in applicazione del principio di sussidiarietà.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Concessionario degli impianti potrà utilizzare gli stessi in via prioritaria per lo svolgimento dell'attività propria (allenamenti e gare), ma dovrà altresì curare l'ordinaria amministrazione delle strutture, impianti, arredi, spogliatoi, servizi igienici e locali accessori, incluse le pulizie.

Lo stesso dovrà inoltre garantire l'utilizzo delle strutture da parte di soggetti terzi, applicando tassativamente le tariffe approvate annualmente dal Comune, salvo i casi di gratuità indicati in seguito.

2. In ogni caso è finalità prioritaria quella di promuovere l'attività sportiva amatoriale ed agonistica a favore di tutta la comunità.

3. I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

a) la ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e nella organizzazione

delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;

b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo della struttura, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;

c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale.

ART. 3 - SOGGETTI CONTRATTUALI

1. potrà avvalersi di ditte terze per la gestione di servizi accessori o di parte di essi, fermo restando che in tal caso risponderà comunque e sempre in proprio nei confronti del Comune relativamente agli obblighi della presente convenzione.

ART. 4 - DURATA

1. La presente convenzione ha validità di anni cinque decorrenti dal 1 settembre 2022 fino al 31 agosto 2027 e non è tacitamente rinnovabile.

ART. 5 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

1. La struttura è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario, che la prende in consegna. Il concessionario dà atto del fatto che la struttura sportiva e tutti gli altri elementi sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati. Il Concessionario si impegna a riconsegnare al termine della presente convenzione le strutture e le attrezzature rese disponibili nello stato in cui si trovavano al momento della presa in consegna, fatta salva la normale usura e le migliorie apportate.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Costituiscono obblighi del Concessionario:

a) **UTENZE**: la gestione diligente e votata al risparmio energetico degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento il cui costo sarà sostenuto dal Comune iuti, telefono; le

intestazioni delle utenze devono essere in capo al Concessionario.

b) **MANUTENZIONE ORDINARIA E CURA DILIGENTE DEI BENI:** effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti, delle strutture e arredi, dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e dei locali accessori ed aree esterne; le ritinteggiature; cura e sfalcio periodico dell'erba, raccolta dei rifiuti; gestione diligente e votata al risparmio energetico degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento; sostenere tutte le spese per l'acquisto, la sostituzione e la riparazione di quanto usurato o danneggiato per cattivo uso o per uso intensivo, nonché tutte le spese per i materiali di consumo ordinari, sportivi, igienico sanitari e di pulizia; segnalare tempestivamente eventuali danni che la struttura dovesse subire. Fanno carico al Concessionario anche gli interventi di straordinaria manutenzione qualora si rendano necessari causa la mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie, incuria, colpa/negligenza degli associati/utenti della struttura, o derivanti da danni/furti provocati da terzi e imputabili alla mancata o carente vigilanza del Concessionario. I lavori di ordinaria manutenzione dovranno essere compiuti avendo cura che i materiali da utilizzarsi siano della stessa marca di quelli già installati, e, qualora non reperibili, che siano di uguali caratteristiche, e che le modalità di svolgimento dei lavori siano tali da assicurare una corretta manutenzione della struttura. Il Concessionario farà sempre riferimento, in caso di guasti o inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi nella struttura, all'Ufficio Tecnico dell'Ente e per conoscenza ne darà comunicazione all'Ufficio Affari Generali. In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il Concessionario è tenuto a munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. È fatto esplicito divieto al Concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature dell'Amministrazione Comunale può essere alienata o distrutta dal

Concessionario e/o utilizzatore della struttura. Il Concessionario potrà proporre, previo consenso del Comune di Marano Lagunare, lo svolgimento di opere di manutenzione straordinaria. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere un contributo spese.

c) **MIGLIORIE/ADDIZIONI:** eventuali migliorie e/o addizioni apportate dal Concessionario all'immobile o alle attrezzature in dotazione sono possibili solo previo assenso dell'Amministrazione e senza oneri per la stessa. Esse rimarranno acquisite al patrimonio del Comune al termine della convenzione senza diritto a rimborsi. Il valore di tali migliorie/addizioni non può essere portato a compensazione di eventuali deterioramenti, anche se avvenuti senza colpa del Concessionario;

d) **CUSTODIA e PULIZIA:** curare la custodia della struttura adottando tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la conservazione, buona manutenzione, perfetta efficienza e massima igiene e pulizia delle attrezzature, impianti, utensili, arredi, aree esterne, restando a suo completo carico ogni spesa relativa. Il Concessionario garantisce un uso diligente della struttura da parte dei propri associati e terzi ammessi ad accedere alla struttura; è tenuto altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità. Il Comune si riserverà ampia facoltà di controllo - in qualunque momento - per verificare che la gestione si svolga in conformità agli obblighi di legge e derivanti dalla presente convenzione. Il Concessionario è tenuto pertanto a tal proposito a permettere l'accesso agli incaricati del Comune (oltre che agli enti competenti in materia) in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta;

e) **UTILIZZO DA TERZI/TARIFFE:** provvedere direttamente a concedere la struttura ai richiedenti e a riscuotere i pagamenti per l'utilizzo della stessa, salvo i prescritti casi di gratuità e nel rispetto delle tariffe approvate annualmente dal Comune. Il Concessionario si obbliga a non attuare discriminazioni nell'utilizzazione della struttura e non mettere in atto alcuna azione diretta ad ostacolare o scoraggiare l'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi. Al fine di

permettere un uso appropriato della struttura, il concessionario curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo della stessa. Dovrà comunque consentito, qualora ne venga fatta dalla stessa richiesta, l'utilizzo dell'impianto in questione alla locale associazione l'Associazione Sportiva Dilettantistica Maranese per lo svolgimento della stagione agonistica calcistica 2022-2023. Le tariffe devono essere esposte nella struttura in luogo ben visibile all'utenza. Nessun costo ulteriore può essere posto a carico dell'utenza. Ogni anno, entro il 30 novembre, il Concessionario ha la facoltà di proporre un adeguamento delle tariffe per l'anno a seguire; l'aumento delle tariffe deve essere adeguatamente motivato.

f) **UTILIZZO GRATUITO SCUOLE:** mettere a disposizione l'impianto in forma totalmente gratuita per iniziative delle scuole statali e paritarie con sede nel Comune di Marano Lagunare, su richiesta dell'Amministrazione, per un numero illimitato di giornate all'anno;

g) **UTILIZZO GRATUITO:** mettere a disposizione l'impianto in forma totalmente gratuita per iniziative organizzate dal Comune o dallo stesso patrocinate, su richiesta dell'Amministrazione, per un numero massimo di 10 giornate all'anno. L'utilizzo gratuito comprende la tariffa di utilizzo, l'uso degli spogliatoi incluso riscaldamento/acqua calda, illuminazione, apertura/chiusura dell'impianto e custodia, pulizia ordinaria. Rimangono a carico dell'utilizzatore la copertura assicurativa per la specifica attività e le pulizie straordinarie ove necessarie, eventuali autorizzazioni di legge a seconda dell'evento, assistenza sanitaria e vigilanza antincendio se necessarie. In ogni caso l'utilizzatore restituirà la struttura nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata;

h) **PERSONALE:** garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assunzione del personale (ove non volontario), tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazioni infortuni, previdenze varie per tutti coloro che prestano la propria opera all'interno dell'impianto in qualità di associati;

i) **MANIFESTAZIONI:** acquisire, relativamente a gare o manifestazioni organizzate dal Concessionario stesso, la prescritta licenza di pubblico spettacolo, tutte le autorizzazioni o nulla-osta comunque denominati che siano necessari per lo svolgimento delle specifiche iniziative, approntando un adeguato servizio di vigilanza antincendio e assistenza sanitaria, provvedendo al pagamento delle imposte e tasse per affissioni e pubblicità ove necessario, e quant'altro non previsto in questa sede ma che sia obbligatorio per legge. L'associazione dovrà inoltre garantire che sia sempre salvaguardata la moralità e non sia messo in pericolo l'ordine pubblico. A tale riguardo dovrà, se del caso, informare le Forze dell'Ordine sulle manifestazioni in programma. Nessun obbligo incombe sull'Amministrazione comunale relativamente all'adozione di atti ed azioni necessarie ad assicurare l'ordine pubblico e l'assistenza sanitaria per eventi organizzati direttamente dal Concessionario;

j) **SICUREZZA:** garantire l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione incendi (compresa la redazione del registro dei controlli periodici dei presidi antincendio); dotarsi di addetti adeguatamente formati in materia di sicurezza e primo soccorso, secondo le norme pro tempore vigenti;

k) **PUBBLICITA'/SPONSOR:** il Concessionario ha la facoltà di concedere spazi pubblicitari all'interno della struttura e di dotarsi di sponsor, incassando i relativi proventi, purchè siano acquisite le necessarie autorizzazioni e il contenuto dei messaggi pubblicitari non sia tale da intaccare il decoro della struttura e l'immagine dell'Amministrazione. I messaggi pubblicitari veicolati non dovranno essere contrari al buon costume o all'ordine pubblico, non dovranno incitare alla violenza e all'odio razziale, non dovranno indurre all'adozione di stili di vita o attività malsani e/o pericolosi (fumo, alcol ecc.). Non sono in ogni caso ammessi messaggi di propaganda politica all'interno dell'impianto;

l) **SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE:** Durante le manifestazioni, le attività e gli eventi sportivi, potrà essere concessa autorizzazione alla somministrazione temporanea in suolo

pubblico di alimenti e bevande, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da richiedere agli uffici competenti.

m) **RELAZIONE ANNUALE**: presentare annualmente al Comune una relazione sulle attività svolte e i risultati raggiunti rispetto al progetto dell'anno precedente.

2. Il Concessionario si impegna inoltre a mettere in atto tutte le misure di prevenzione stabilite dalle autorità competenti al fine del contenimento del contagio da Covid-19 e del corretto svolgimento di tali adempimenti si assume la piena responsabilità.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

1. Il Concessionario risponde direttamente e in proprio dei danni arrecati a persone e/o cose conseguenti all'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità. A tal fine il Concessionario, all'atto della sottoscrizione della convenzione, produce una cauzione del valore di € 2.500,00. a garanzia dei danni alla struttura e alle attrezzature in dotazione. Qualora la fideiussione dovesse per qualsiasi motivo essere insufficiente, il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire integralmente i danni arrecati.

2. Il Concessionario produce altresì apposita polizza assicurativa per danni alle persone conseguenti allo svolgimento dell'attività, in favore sia degli utilizzatori della struttura quali atleti, organizzatori o promotori, sia del pubblico. Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni alle cose non imputabili al Comune. Tale polizza prevede un massimale di almeno € 1.500.000,00 per danni alle cose ed €. 1.500.000. per danni alle persone.

3. Nel caso in cui il danno derivi dalla mancata esecuzione di lavori di spettanza del Comune, il Concessionario è liberato da ogni responsabilità solo qualora provi di avere segnalato per iscritto e senza ritardo al Comune i lavori da eseguire. In ogni caso il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune e agli utenti tutte le possibili fonti di pericolo, adottando tutte le cautele

dirette ad evitare danni alle persone e alle cose.

4. Il Concessionario si assume integralmente tutti i rischi, gli oneri e le spese relativi all'uso ed alla gestione della struttura, nonché relativa custodia e manutenzione, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale. Per lo svolgimento di attività inerenti le manutenzioni, pulizie, custodia, vigilanza antincendio e primo soccorso, e quant'altro il Concessionario non possa svolgere in proprio, il Concessionario può avvalersi di società terze. In ogni caso il Concessionario rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune di eventuali danni alla struttura o a soggetti terzi, danni all'immagine del Comune e/o esecuzione non a regola d'arte degli obblighi assegnati.

2. Si dà atto che ha prodotto la garanzia definitiva rilasciata da in data, polizza nr. (somma garantita € valida sino al), oltre alla polizza responsabilità civile associazioni sportive rilasciata da in data .., nr. (massimale € per ogni sinistro, valida sino al).

ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Costituiscono obblighi del Comune:

a) **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**: nel caso si rendano necessari lavori di straordinaria manutenzione, fatte salve diverse prescrizioni esplicitate nel presente atto, il Concessionario richiederà senza ritardo per iscritto al Comune di provvedere a quanto necessario. In caso di necessità di intervento straordinario ritenuto improcrastinabile ed urgente, dovuto a causa di forza maggiore, sinistro, atto vandalico, calamità, il Concessionario potrà intervenire in via d'urgenza; in tali casi dovrà provvedere altresì alla denuncia di sinistro, per la successiva richiesta di risarcimento del danno ed alla contestuale comunicazione al Comune. Gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal Concessionario e senza previo assenso del Comune rimangono acquisiti al patrimonio dell'ente e non sono in alcun modo rimborsabili.

b) **UTENZE**: Gli oneri relative alle utenze (gas, luce ed acqua) verranno sostenuti

dall'Amministrazione Comunale e si configurano quali unico intervento economico (di natura ordinaria/spesa corrente) dell'Ente

c) **MEDIAZIONE**: in ogni caso di contrasto tra il Concessionario e soggetti terzi e/o utenti a diverso titolo in merito all'utilizzazione dell'impianto e/o alle tariffe applicate, la mediazione tra i soggetti coinvolti verrà svolta da una commissione formata da tecnici del Comune, da individuarsi di volta in volta a seconda della materia del contendere; di tale possibilità di mediazione i soggetti terzi e l'utenza devono essere adeguatamente informati.

ART. 9 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà individuare un responsabile operativo che fungerà da tramite tra l'associazione e il Comune, comunicandone i recapiti, ed il nominativo di un sostituto nel caso di irreperibilità del primo.

2. I volontari e dipendenti del Concessionario impiegati dall'associazione nelle attività non avranno alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e rispondono del loro operato al referente a tal fine designato dall'associazione. Nessuna obbligazione economica o giuridica può sorgere in capo all'Amministrazione comunale nei confronti dei singoli volontari dell'associazione in virtù dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

3. I volontari e dipendenti impiegati nelle attività sono tenuti a rispettare le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marano Lagunare, approvato con D.G.C. n. 8 del 22/01/2014.

ART. 10 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

	1. Il Comune potrà risolvere la convenzione in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 1456	
	c.c. nei seguenti casi:	
	a) qualora la gestione dell'impianto sia interrotta per qualsiasi causa non imputabile al Comune o a forza maggiore per più di otto giorni consecutivi o per dieci giorni complessivi nell'arco di un unico mese;	
	b) qualora si rilevi l'applicazione di tariffe difformi da quelle approvate dalla Giunta comunale;	
	c) qualora l'utilizzo della struttura avvenga per finalità diverse da quelle stabilite dalla convenzione;	
	d) qualora sia verificata la violazione dell'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria.	
	2. Al Comune spetta la facoltà di esercizio del potere di controllo sulla gestione dell'impianto al fine di verificare l'ottemperanza alle previsioni della convenzione.	
	3. Il Concessionario può recedere dal contratto per gravi e giustificati motivi, con un preavviso di almeno sei mesi.	
	ART. 12 - CONTROLLI	
	1. Al Comune di Marano Lagunare spetta la facoltà di esercitare, per mezzo di propri funzionari, il controllo sulla gestione dell'impianto al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.	
	ART. 13 - CONTROVERSIE	
	1. Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione, che non sia potuta definire nelle forme previste nella Convenzione stessa, è competente il Foro di Udine.	
	ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI	
	1. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.	
	2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri derivanti dalla registrazione della convenzione sono totalmente a carico del Concessionario.	

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito della presente Convenzione, a seguito della sottoscrizione per accettazione della stessa, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

2. Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione della presente Convenzione, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR assumendone le relative responsabilità. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione della presente Convenzione nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

3. Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione della presente Convenzione nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dalla presente Convenzione, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

per Il Comune

per

